

2. CASS. SEZ. IV PENALE - SENTENZA N. 23002 DEL 03 GIUGNO 2014

Dichiarazione fraudolenta - Sequestro dei documenti presso il difensore

Il divieto di sequestrare presso i difensori carte relative all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato, non è limitato all'ipotesi in cui il sequestro è disposto nell'ambito dello stesso procedimento in cui si svolge l'attività difensiva o all'ipotesi in cui questa sia ancora in corso, ed opera, quindi, anche nel caso in cui tale attività concerne un procedimento diverso. Inoltre, mentre per le ispezioni e per le perquisizioni la "garanzia" prevista dal citato articolo è collegata ai locali dell'ufficio, per i sequestri la lettera del secondo comma, con le parole iniziali, mostra che la garanzia è collegata direttamente alle persone (difensori e consulenti tecnici), sicché il divieto opera anche quando l'attività diretta al sequestro si svolge in luogo diverso dall'ufficio. Dunque, essendo in presenza di documentazione afferente ad assistenza legale, il sequestro è illegittimo